

N. R.G. 87/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Lorenzo Orsenigo

Presidente rel.

dott.ssa Beatrice Siccardi

Consigliere

dott.ssa Elisa Fazzini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 87/2025 promossa in unico grado ex art. 828 c.p.c.

DA

Parte_1 (C.F: *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Santa Franca n. 60, presso lo Studio dell'avv. prof. Mauro Paladini (PEC *Email_1* che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Cossa, n. 5, presso lo studio degli avv.ti prof. Umberto Tombari (PEC *Email_2* , Elena Iozzelli (PEC *Email_3* , e Antonio Ianni (PEC *Email_4* , che la rappresentano e difendono come da procura in atti.

IMPUGNATA

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_2 (C.F. P.IVA_3).

IMPUGNATA CONTUMACE

CP_3 (C.F. P.IVA_4).

IMPUGNATA CONTUMACE

OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c.

CONCLUSIONI:

Per Parte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma del lodo arbitrale del 24.4.2024, notificato in data 11.10.2024,

- 1) respingere ogni domanda, deduzione ed eccezione proposta da Controparte_1*
- 2) accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale del 24.4.2024, notificato in data 11.10.2024, per violazione di norme di ordine pubblico e,*
- 3) per l'effetto, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., pronunciare nel merito e, in accoglimento dei motivi illustrati in narrativa, rigettare le domande formulate da CP_1 [...] in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate;*
- 4) in subordine, nella denegata ipotesi di eventuale (non creduto) accertamento di condotte inadempienti agli obblighi derivanti dal Patto Parasociale – ridurre congruamente ad equità l'importo della penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c.;*
- 5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 alle obbligazioni assunte con il Patto parasociale e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della penale di cui all'art. 8.6 del medesimo Patto, nella misura di € 300.000,00 (trecentomila/00);*
- 6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, sia del presente giudizio, sia della procedura arbitrale sopportate dall'odierno appellante.”*

Per Controparte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere, per infondatezza dei motivi, l'impugnazione proposta dal Parte_1 [...] nei confronti del Lodo arbitrale del 23 aprile 2024 reso dagli Arbitri Avv.ti Prof.ri Vincenzo Mariconda, Franco Anelli ed Emanuele Rimini e, quindi, accertare e dichiarare la validità del Lodo impugnato, confermando l'accoglimento delle domande di Controparte_1 e respingendo tutte le domande proposte dal Parte_1 in sede arbitrale e reiterate nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di difesa del presente giudizio e del

giudizio arbitrale, nonché delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c.

*

Si rappresenta che, nelle more del giudizio, è stato pronunciato un nuovo Lodo (che qui si allega), avente ad oggetto lo stesso Patto Parasociale oggetto del presente giudizio, con il quale il Collegio ha respinto l'eccezione di nullità del Patto, dichiarandone la piena validità sotto ogni profilo, e accertando ulteriori violazioni del medesimo da parte dei Comuni in ordine alle prerogative di CP_1 quale Socio Industriale.”

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Parte_1 ha proposto impugnazione ex art. 828 c.p.c. avverso il lodo arbitrale rituale in materia societaria, pubblicato in Milano in data 24.04.2024 e depositato presso la Camera Arbitrale di Milano con n. 823, con il quale, nell'ambito di una controversia promossa da Controparte_1 – odierna impugnata – per far accertare l'inadempimento da parte dei Parte_2, CP_3 e Controparte_2 alle obbligazioni assunte con il patto parasociale del 1.10.2021, nonché per conseguire la condanna dei predetti Comuni al pagamento della penale di cui all'art. 8.6 del Patto (pari ad Euro 300.000,00 ciascuno), sono state parzialmente accolte le domanda di parte attrice.

Vicende processuali

1) La società Controparte_1 – avente ruolo di socio industriale – ed i Comuni di Parte CP_3 e Controparte_2 – quali Soci Pubblici - sono soci di “ Controparte_4 (in seguito “NEV”), società operante nel mercato energetico ed attiva, in particolare, nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica a clienti finali.

I suddetti soci detengono complessivamente l'intero capitale sociale di NEV, suddiviso nelle seguenti percentuali di partecipazione azionaria:

- Parte_1 : 48,28%;
- Controparte_2 : 20,72%;
- CP_3 : 1%;

- CP_1 : 30%

In data 1.10.2021 tutti gli azionisti di NEV avevano stipulato un "Patto Parasociale" al fine di regolare determinati aspetti relativi all'attività sociale di NEV nonché i loro rapporti reciproci.

2) Con domanda di arbitrato del 2.0.2.2023, CP_1 promuoveva il procedimento arbitrale nei confronti dei Soci Pubblici, Parte_2 , CP_3 e Controparte_2 , al fine di conseguire l'accertamento dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con il predetto Patto Parasociale, con conseguente condanna dei tre Comuni convenuti al pagamento della penale contemplata dall'art. 8.6 del Patto per l'importo complessivo di Euro 900.000,00.

In particolare, l'attrice lamentava:

- la violazione degli artt. 5.2¹ e 8.8² del Patto per la condotta tenuta dai Soci Pubblici in relazione alla stipulazione da parte di NEV del contratto per la somministrazione di energia elettrica per l'anno 2023 e del contratto per la somministrazione del gas per l'anno termico 2022-2023;
- la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 4³ del Patto, sostenendo che la costituzione del pegno sulle azioni detenute dai Comuni a favore del fornitore CP_5 integrasse, in concreto, un'operazione potenzialmente idonea a determinare il trasferimento della partecipazione sociale, con conseguente elusione del diritto di prelazione spettante all'attrice;
- ulteriori violazioni del Patto da parte dei Comuni convenuti successive all'instaurazione dell'arbitrato, consistite, in particolare, nel mancato coinvolgimento del socio industriale nella gestione dei rapporti con la clientela, nella predisposizione dei piani industriali e nelle decisioni commerciali rilevanti, nonché nel rifiuto di avviare interlocuzioni extra-assembleari funzionali all'attuazione delle previsioni pattizie, con conseguente sistematica elusione degli obblighi di collaborazione e leale esecuzione del Patto.

¹ "l'acquisto di gas e di energia elettrica di NEV S.p.a. dovrà avvenire in collaborazione e congiuntamente a Controparte_1 I fine di ottenere le migliori condizioni di mercato"

² "Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni di cui al presente Patto e ad astenersi dall'intraprendere iniziative o tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le pattuizioni medesime e si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere affinché NEV S.p.A. si conformi alle disposizioni del presente Patto.

³ "Le Parti convengono espressamente che, nell'ipotesi di cessione di una ulteriore quota societaria del capitale sociale di NEV S.p.A. da parte del Parte_1 , del Controparte_2 e del CP_3 , troverà applicazione il diritto di prelazione da parte di Controparte_1

3) Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano tutto quanto *ex adverso* dedotto e, deducendo l'inadempimento di *Parte_3* alle obbligazioni assunte con il Patto, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna di *CP_1* alla refusione della somma di Euro 300.000,00 in loro favore.

4) Il Collegio Arbitrale (composto dai sig.ri prof. Vincenzo Mariconda presidente, prof. Franco Anelli e prof. Emanuele Rimini), decidendo all'unanimità, con il lodo impugnato in questa sede ha provveduto come segue:

i) in accoglimento parziale delle domande formulate da *CP_1*, ha accertato la violazione degli artt. 5.2 e 8.8 del Patto Parasociale da parte dei Comuni convenuti in relazione alla stipulazione da parte di *Controparte_4* del contratto con AGSM, per la somministrazione di energie elettrica per l'anno 2023, e del contratto con ENET Energy SA, per la somministrazione di gas per l'anno termico 2022-2023, e, per l'effetto, ha condannato i tre Comuni convenuti, senza vincolo di solidarietà, a pagare all'attrice la penale di cui all'art. 8.6 del predetto Patto, penale che è stata ridotta equitativamente ai sensi dell'art. 1384 c.c., determinandola nei seguenti importi: in Euro 250.000,00 quanto al *Parte_1*, in Euro 100.000,00 quanto al *Controparte_2* ed in Euro 50.000,00 quanto al *CP_3* [...];

ii) ha rigettato le altre domande di accertamento della violazione del Patto formulate da parte attrice;

iii) ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dai tre Comuni convenuti;

iv) ha condannato i tre convenuti, in via solidale tra loro, a pagare le spese di funzionamento del Tribunale Arbitrale, nonché a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 30.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, in applicazione del principio di soccombenza.

In particolare, il collegio arbitrale ha, anzitutto, esaminato le questioni relative alla validità delle clausole del Patto parasociale che l'attrice aveva dedotto essere state violate dalle convenute (art. 5 e art. 8.8 del Patto), quali previsioni riconducibili ai c.d. sindacati di gestione e, cioè, ad accordi tra i soci volti a disciplinare aspetti dell'attività di gestione della società partecipata.

Al riguardo, il collegio arbitrale, a fronte dei dubbi sulla validità di tali patti - aventi ad oggetto aspetti dell'attività gestionale della società, sotto lo specifico profilo della possibile

espropriazione dei poteri gestionali degli amministratori ai quali, ai sensi dell'art. 2380 bis c.c., è attribuita la gestione dell'impresa in via esclusiva - dopo aver richiamato la disciplina dei patti parasociali introdotta con la riforma delle società all'art. 2341 bis c.c. (che ne ha riconosciuto la validità purchè non abbiano durata superiore a cinque anni, come il Patto di cui si discute in causa), dopo aver richiamato gli orientamenti in proposito espressi nella giurisprudenza di merito (Trib Milano 21/12/2020) e di legittimità (Cass. 5/3/2008 n. 5963; Cass. 24/5/2012 n. 8221), così come la posizione in proposito assunta dalla dottrina prevalente, ha concluso nel senso che *“il Patto Parasociale concluso tra i soci di NEV va ritenuto valido ed efficace, anche nella parte in cui tende a incidere sulla gestione della società partecipata; tantopiù che da un lato le finalità enunciate dall'art. 5 appaiono meritevoli di tutela e conformi all'interesse sociale e dall'altro lato il Patto vincola esclusivamente i soci e non gli amministratori di NEV”*.

Il Collegio arbitrale ha, quindi, ritenuto l'inadempimento dei Comuni convenuti agli obblighi di collaborazione e di leale attuazione del Patto con riferimento al contratto stipulato con la società CP_6 per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2023 (per il quale Parte_3 non aveva ricevuto alcuna preventiva informazione) ed al contratto di approvvigionamento di gas stipulato tra NEV ed CP_5 per l'anno termico 2022-2023 (in relazione al quale nessun riscontro era stato dato alle contestazioni mosse da Parte_3 che aveva ripetutamente evidenziato la maggior convenienza dell'offerta presentata da altro concorrente).

Il Collegio arbitrale ha, poi, escluso la fondatezza degli ulteriori addebiti di inadempimento mossi dall'attrice così come delle domande riconvenzionali proposte dai comuni convenuti (facenti leva sull'addebito, alla parte attrice, di mancanza di buona fede con riferimento alla stipula del contratto di somministrazione di gas per l'anno termico 2022-2023).

Il collegio arbitrale ha, infine, ritenuto di dover ridurre ad equità l'ammontare delle penali dovute dai Comuni, sì da effettuare differenti riduzioni a seconda del diverso peso delle partecipazioni dei Comuni nella società NEV.

5) Il Parte_1, proponendo impugnazione ex art. 828 c.p.c., ha chiesto di dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale ai sensi dell'art. 829, c. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 2380 bis quale norma di ordine pubblico e, conseguentemente, di “riformare integralmente il lodo in accoglimento dei seguenti motivi”: i) nullità del Patto parasociale per indeterminatezza e genericità delle obbligazioni ivi contenute; ii) insussistenza dell'inadempimento del Pt_1

per asserita violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 5.2 e 8.8 del Patto parasociale; iii) manifesta eccessività della penale – richiesta subordinata di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c.; iv) sulla domanda riconvenzionale proposta dal *Parte_1* .

L'impugnante ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 2380-bis c.c., sostenendo che il Collegio arbitrale avrebbe attribuito al Patto parasociale un'efficacia tale da incidere sulle scelte gestionali, riconoscendo di fatto al socio privato un potere impeditivo incompatibile con il principio secondo cui la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, evidenziando l'impugnante di essersi limitata ad operare in sede assembleare senza interferire nelle decisioni dell'organo gestorio.

Sul piano rescissorio, ha, inoltre, dedotto la nullità del Patto parasociale per indeterminatezza delle obbligazioni, sostenendo che le clausole invocate sarebbero formulate in termini generici e, nell'interpretazione accolta dal lodo, finirebbero per comprimere il funzionamento degli organi societari e subordinare le decisioni a interessi estranei alla società.

In via subordinata, ha dedotto la manifesta eccessività della penale, chiedendone la riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c., in difetto di allegazione di un concreto pregiudizio.

Ha, infine, riproposto la domanda riconvenzionale nei confronti dell'impugnata, deducendone l'inadempimento agli obblighi derivanti dal Patto parasociale, in quanto questa avrebbe operato in conflitto di interessi, promuovendo l'offerta della propria controllata e perseguendo l'obiettivo di acquisire il controllo della società, senza contribuire al sostegno finanziario della stessa.

6) Si è costituita in giudizio l'impugnata *Controparte_1* la quale, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma del lodo impugnato, nonché la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, c. 1, c.p.c.

La società impugnata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dei motivi, rilevando che il giudizio di impugnazione del lodo non consente un riesame del merito né una diversa interpretazione del Patto, trattandosi di accertamenti riservati agli arbitri.

In particolare, ha escluso che la dedotta violazione dell'art. 2380-bis c.c. integri una violazione dell'ordine pubblico, evidenziando che si tratta di norma imperativa ma non di principio fondamentale dell'ordinamento.

Nel merito, ha sostenuto la piena validità del Patto, affermando che esso non incide sulla gestione sociale ma prevede obblighi di collaborazione del socio industriale, senza attribuire poteri di veto né interferire con le competenze degli amministratori.

Ha, inoltre, richiamato che la controversia non riguarda la legittimità delle scelte gestionali, ma la violazione del Patto parasociale, sostenendo che i Comuni avevano ommesso ogni effettivo coinvolgimento del socio industriale nelle decisioni rilevanti.

Ha, infine, contestato sia la richiesta di riduzione della penale, ritenuta inammissibile e comunque infondata, sia la domanda riconvenzionale, reputata generica e priva di elementi idonei a configurare un inadempimento.

7) Nel corso dell'udienza di prima comparizione è stata dichiarata la contumacia dei **CP_7** [...] e di **Controparte_2**, non essendosi costituiti in giudizio nonostante regolare notifica dell'impugnazione.

8) Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.3.2026, la società impugnata **Controparte_1** ha, infine, segnalato che, nelle more del giudizio, è stato pronunciato un nuovo Lodo (lodo arbitrale definitivo emesso dalla Camera Arbitrale di Milano e pubblicato in data 13.02.2026), avente ad oggetto lo stesso Patto parasociale per cui è causa, con il quale un diverso collegio arbitrale ha nuovamente respinto l'eccezione di nullità del Patto (anche in quel caso invocata dall'odierna impugnante), dichiarandone la piena validità sotto ogni profilo, e accertando ulteriori violazioni del medesimo da parte dei Comuni in ordine alle prerogative di **CP_1** quale socio industriale.

Motivi della decisione

Ad avviso della Corte l'impugnazione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.

9) Va, innanzitutto, richiamato, in generale, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle

nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (ex multis, Cass. 11/06/2004 n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è possibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 – stabilisce che *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti di un contratto, che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto.

Svolta tale premessa di carattere generale e chiarito il perimetro della cognizione propria del presente giudizio, deve escludersi che la Corte possa procedere ad un riesame del merito della controversia o ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

In tale prospettiva, il sindacato della Corte, nella fase rescindente, non può estendersi all'interpretazione del contratto o del Patto oggetto della controversia arbitrale, né alla

ricostruzione del fatto operata dal Collegio arbitrale, trattandosi di attività riservate al giudice del merito e non sindacabili in sede di impugnazione del lodo.

Va, comunque, chiarito che, nel caso, la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del Patto parasociale per cui è causa imponeva agli arbitri di decidere secondo diritto, in quanto detta clausola prevedeva espressamente che *“tutte le controversie derivanti dal Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, di cui il primo nominato dalla Parte che instaura il giudizio, il secondo nominato dall'altra Parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri designati dalle Parti, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto”*.

In ogni modo, non è nemmeno contestato che, nel caso, gli arbitri abbiano deciso secondo diritto e non secondo equità.

Piuttosto, l'impugnante ha contestato la valutazione, in diritto, effettuata dal collegio arbitrale in ordine alla validità del Patto parasociale deducendone il contrasto con una norma di ordine pubblico, quale deve essere intesa quella di cui all'art. art. 2380-*bis* c.c. che, in tema di S.p.a., sancisce che *“la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori”*.

10) Invero, nel caso di specie, l'impugnante ha censurato il lodo per violazione dell'ordine pubblico ex art. 829 co 3 c.p.c., sostenendo che il Collegio arbitrale avrebbe attribuito al Patto parasociale un'efficacia tale da incidere indebitamente sull'attività gestoria della società, in contrasto con l'art. 2380-bis c.c., da ritenersi norma imperativa di ordine pubblico.

L'impugnante, in via rescissoria, ha, poi, invocato sia la nullità delle clausole del Patto parasociale per indeterminatezza sia l'erroneità dell'accertamento dell'inadempimento e della quantificazione della penale.

11) Il motivo di impugnazione, pur formalmente prospettato come violazione di norme di ordine pubblico, si risolve in realtà nella critica alla valutazione operata dal Collegio arbitrale in ordine alla portata delle clausole del Patto parasociale ed alla condotta tenuta dalle parti, nonché nella prospettazione di una diversa interpretazione del contenuto degli artt. 5.2 e 8.8 del medesimo Patto.

In particolare, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 2380-bis c.c. non investe un vizio processuale né una violazione effettiva di un principio fondamentale dell'ordinamento, ma si fonda sull'assunto che il Collegio arbitrale avrebbe erroneamente qualificato il Patto parasociale e la sua incidenza sull'attività gestoria della società.

Senonché, una simile doglianza attiene direttamente al merito della decisione arbitrale, implicando una diversa valutazione della natura e degli effetti del Patto, nonché della condotta delle parti, e, come tale, esula dall'ambito del sindacato rescindente.

Né può ritenersi che la dedotta violazione dell'art. 2380-bis c.c. integri, di per sé, una violazione dell'ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., dovendosi riservare tale nozione ai principi fondamentali e irrinunciabili dell'ordinamento, e non anche a qualunque norma imperativa, la cui eventuale inosservanza resta confinata nell'ambito del giudizio di merito non sindacabile in questa sede.

Sul punto, quanto alla dedotta contrarietà del lodo all'ordine pubblico, di cui effettivamente tratta l'art. 829, comma 3, c.p.c., giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza, da ultimo espresso da Cass. Civ. n. 8718/24, per cui *“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato, in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione “attenuata” di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative”*, nonché la chiara definizione di “ordine pubblico” che è stata espressa da Cass. Civ. n. 21850/20, ovvero: *“....nozione che il diritto europeo identifica con “gli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e al benessere degli animali” (direttiva 2006/123/CE)”*.

Pertanto, la asserita violazione di norme sostanziali o processuali o di disposizione, seppure di natura imperativa, non riconducibili a tali principi fondamentali, non è idonea a integrare un vizio di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., rimanendo estranea all'ambito applicativo della clausola di ordine pubblico.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che, nel caso, trattandosi di questione controversa tra le parti, il collegio arbitrale abbia diffusamente argomentato in diritto la validità del Patto parasociale per cui è causa in rapporto al principio di cui all'art. 2380 bis c.c. (che attribuisce la gestione

dell'impresa in via esclusiva agli amministratori), e, ciò, correlando le clausole del Patto parasociale alla norma, di recente introduzione, di cui all'art. 2341 bis c.c. e specificando che *“da un lato le finalità enunciate dall'art. 5 appaiono meritevoli di tutela e conformi all'interesse sociale e dall'altro lato il Patto vincola esclusivamente i soci e non gli amministratori di NEV”*.

12) Le ulteriori censure, concernenti la pretesa nullità del Patto parasociale per indeterminatezza, la sussistenza dell'inadempimento e la proporzionalità della penale, attengono alla fase rescissoria del giudizio, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e del diritto sostanziale, incentrata su una diversa lettura delle risultanze istruttorie e delle clausole contrattuali, e risultano pertanto inammissibili, poiché estranee al giudizio rescindente.

Va dunque ribadito che, non ritenendosi fondata l'impugnazione per nullità del lodo, è preclusa alla Corte la possibilità di riesaminare il merito della controversia sotto il profilo dell'opportunità o della maggiore correttezza della soluzione adottata, essendo tale sindacato precluso dalla natura e dalla funzione del giudizio di impugnazione del lodo.

13) Per analoghe ragioni deve essere ritenuta inammissibile la riproposizione, in questa sede, della domanda riconvenzionale svolta dall'impugnante, con la quale è stato chiesto l'accertamento dell'inadempimento di *Controparte_1* alle obbligazioni assunte con il Patto parasociale, con conseguente condanna di questa al pagamento della penale di cui all'art. 8.6 del medesimo Patto, nella misura di € 300.000,00.

Al riguardo, è solo il caso di segnalare che tale domanda è stata motivatamente respinta dal collegio arbitrale con decisione in alcun modo impugnata dal *Parte_1* alla stregua di uno dei tassativi casi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., essendosi limitata la parte impugnante ad insistere genericamente per un riesame della decisione arbitrale in base ad una diversa lettura delle medesime vicende già esaminate dal Collegio arbitrale, il quale ha escluso che i comportamenti del socio industriale integrassero autonome violazioni del Patto, ritenendoli, piuttosto, espressione della contrapposizione insorta tra i soci in ordine alle scelte gestionali della società.

Le censure articolate dall'impugnante postulano, infatti, una rivalutazione in fatto delle condotte di *CP_1* — sotto il profilo della loro pretesa contrarietà ai doveri di buona fede e collaborazione — nonché una diversa interpretazione delle clausole contrattuali richiamate (in

particolare, artt. 5 e 8.8 del Patto), attività entrambe che restano estranee al perimetro del giudizio rescindente.

Ne consegue che, difettando la deduzione di specifici vizi riconducibili alle ipotesi tassative di nullità del lodo di cui all'art. 829 c.p.c., anche la domanda riconvenzionale, al pari degli ulteriori motivi di doglianza, si risolve in una censura di merito inammissibile, volta a sollecitare un riesame della valutazione già compiuta dal Collegio arbitrale.

In tale prospettiva, e in assenza di elementi idonei a evidenziare un autonomo vizio rilevante in sede di impugnazione per nullità, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

14) Non può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte impugnante ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.

Invero, la configurabilità della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria *“non può discendere dal mero riscontro del difetto di normale prudenza o diligenza nel valutare il fondamento della domanda o dell'eccezione, perché postula, in alternativa al dolo, la “colpa grave”, cioè un'imprudenza o trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa”* (Cass. n. 1788/89; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 464/2017); richiede, infatti, la dimostrazione che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa oppure in difetto della minima diligenza nella valutazione della sua sostenibilità.

Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, atteso che le questioni dedotte con l'impugnazione, pur risultando inammissibili nei termini sopra esposti, investono profili interpretativi del Patto parasociale e dell'ambito applicativo dell'art. 829 c.p.c. che non possono ritenersi, di per sé, manifestamente infondati o pretestuosi, inserendosi in un ambito connotato da margini di apprezzamento giuridico.

Deve, pertanto, escludersi che la proposizione dell'impugnazione si sia tradotta in un uso distorto dello strumento processuale o sia stata sorretta da una consapevole violazione dei canoni di correttezza e lealtà processuale.

15) Per le considerazioni svolte va respinta l'impugnazione, con conseguente conferma del lodo impugnato.

16) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, l'impugnante Parte_1 va condannato a rimborsare all'impugnata Controparte_1 le spese di lite, come liquidate in

dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta dal *Parte_1* nei confronti di

Controparte_1 così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
- 2) condanna il *Parte_1* a rimborsare a *Controparte_1* le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13/05/2026.

Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo